



## MUTUO CHIROGRAFARIO EROGATO AL CONSUMATORE

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua Vetere S.p.A.

Piazza Mazzini, 58 - 81055 - SANTA MARIA CAPUA V. (CE)

n. telefono e fax: Tel. 0823 893111 fax 0823 846253

email: [info@bansco.it](mailto:info@bansco.it)

sito internet: [www.bansco.it](http://www.bansco.it)

Registro delle Imprese della CCIAA di Caserta Partita Iva e Codice Fiscale n. 00136290616

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 1121 - Cod. ABI 03235

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

### Riservato all'Offerta Fuori Sede

*(da compilarsi a cura del soggetto che effettua l'offerta e che provvede ad identificare il Cliente)*

#### DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE/ A DISTANZA:

Cognome e Nome

Telefono

Sede

E-mail

Iscrizione ad Albi o elenchi

Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco

Qualifica

### CHE COS'E' IL MUTUO CHIROGRAFARIO EROGATO AL CONSUMATORE

Il mutuo chirografario è un finanziamento: la banca consegna al cliente, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (consumatore), una somma di denaro dietro impegno da parte di quest'ultimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso.

Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.

Il contratto impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo. La scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto.

Le specifiche disposizioni del Titolo VI, Capo II del D. Lgs. 385/93 relative al "Credito ai consumatori" si applicano ai contratti di credito ai consumatori, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 122, comma 1 (come derogato dal comma 1-bis) del citato D.Lgs. 385/93, di seguito elencati: **a)** finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro, salvo che si tratti di contratti di credito a consumatori non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, ai quali si applicano le disposizioni relative al "Credito ai consumatori" anche se il finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro; **b)** contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile; **c)** finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri; **d)** finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme; **e)** finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato; **f)** finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili; **g)** finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all'operazione; **h)** finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità prevista dalla legge; **i)** dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal

finanziatore; **l)** finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene; **m)** contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario; **n)** iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo 111 del D.Lgs. 385/93 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato; **o)** contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall'articolo 125-octies del D.Lgs. 385/93.

Al consumatore viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), che indica il costo totale del credito a carico del consumatore medesimo espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.

L'eventuale durata medio-lunga del finanziamento (cioè superiore ai 18 mesi) consente l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

## I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

### Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

### Mutuo a tasso indicizzato

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con scadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso indicizzato è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

### Mutuo a tasso misto

Il tasso di interesse può passare da fisso a indicizzato (o viceversa) a scadenze e/o a condizioni stabilite nel contratto.

Il contratto indica se questo passaggio dipende o meno dalla scelta del cliente e secondo quali modalità la scelta avviene.

Vantaggi e svantaggi sono alternativamente quelli del tasso fisso o del tasso indicizzato.

Il tasso misto è consigliabile a chi al momento della stipula preferisce non prendere ancora una decisione definitiva sul tipo di tasso.

### Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Il finanziamento presenta per il cliente i rischi e gli svantaggi legati al tipo di tasso di interesse concordato contrattualmente, come sopra indicati.

Per saperne di più:

La Guida pratica "Il credito ai consumatori in parole semplici", che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it), e sul sito del finanziatore [www.bansco.it](http://www.bansco.it).

## CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € 30.000,00 di durata pari a 5 anni con una periodicità della rata Mensile, ipotizzando l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva (con la seguente aliquota: 0,25%) pari ad euro 75,00; spese istruttoria per euro 300,00.

|             | Valore in %    |
|-------------|----------------|
| tasso fisso | <b>10,8050</b> |

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali , ad esempio, gli interessi di mora. Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Nell'ipotesi sopra indicata, l'importo totale dovuto dal consumatore è pari a tasso fisso | Euro<br><b>38.394,38</b> |
|---|--------------------------|

| VOCI                                 |  | COSTI   |   |      |
|--------------------------------------|--|---|---|------|
|                                      |  | valori espressi in Euro salvo diversamente indicato (es. %)   |   |      |
|                                      |  | tasso fisso   |   |      |
|                                      | Importo massimo finanziabile   |   | 30.000,00   |      |
|                                      | Durata   | 5 anni  |   |      |
|                                      | Anno per il calcolo degli interessi  |   | Anno Civile   |      |
| TASSI                                | Tasso di interesse nominale annuo %  |   | 9,7500  |      |
|                                      | Tasso di interesse effettivo annuo %   |   | 10,1977   |      |
|                                      | Indice di riferimento amministrato da  | Se presente un indice di riferimento - l'utilizzo di un indice di riferimento per il calcolo del tasso di interesse variabile comporta la possibilità che, al variare dell'indice, il tasso di interesse praticato al finanziamento subisca una modifica pari alla variazione dell'indice, con conseguente cambiamento dell'importo della rata (che aumenta nel caso di crescita dell'indice e che invece si riduce in caso di dinamica contraria). Qualora la Banca preveda tassi massimi (cd. <i>cap</i> ) o minimi (cd. <i>floor</i> ), il tasso praticato al cliente, anche in caso di variazione dell'indice di riferimento, non potrà mai risultare superiore al tasso massimo o inferiore al tasso minimo. |   |      |
|                                      | Spread ( <i>differenziale</i> )  |   | +0,0000   |      |
|                                      | Tasso di interesse di preammortamento  | Uguale al tasso nominale annuo di ammortamento  |   |      |
|                                      | Anno per il calcolo degli interessi  |   | Anno Civile   |      |
|                                      | Tasso di mora %  |   | +2,0000   |      |
|                                      |  |   |   |      |
|                                      |  |   |   |      |
|                                      |  |   |   |      |
| SPESE                                | Spese per la stipula del contratto   | Istruttoria %   | 1,0000  |      |
|                                      |  | importo minimo  | 0,00  |      |
|                                      |  | importo massimo   | 999.999,99  |      |
|                                      |  | Bollo cambiale D.P.R. 601/73 (per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi con esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)  | € 0,052 ogni € 516,46 o frazione di € 516,46 di capitale  |      |
|                                      |  | Bollo cambiale (per finanziamenti di durata inferiore o pari a 18 mesi o di durata superiore a 18 mesi senza esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973 )  | 1,10% dell'importo finanziato   |      |
|                                      | Recupero Imposta sostitutiva (per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi con esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973) | 0,25% o 2,00% sull'ammontare del finanziamento, secondo le prescrizioni di legge  |   |      |
|                                      | Rimborso spese informazione precontrattuale  | 0,00  |   |      |
|                                      | Spese per la gestione del rapporto   | Commissione di incasso rata:  |   |      |
|                                      |  | - con addebito automatico in conto corrente   |   | 0,00 |
|                                      |  | - con pagamento per cassa   |   | 2,00 |
|                                      |  | - con pagamento tramite SDD   |   | 4,00 |
|                                      |  | Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione) (*)  |   | 0,94 |
|                                      |  | Spese per altre comunicazioni e informazioni  |   | 1,55 |
|                                      |  | Indennizzo dovuto per il caso di rimborso anticipato, totale o parziale   | 1,0000% del capitale anticipatamente rimborsato se la vita residua del contratto è superiore ad 1 anno, % se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno <sup>1</sup> |      |
|                                      |  | Commissione per rata insoluta (max)   |   | 0,00 |
|                                      |  | Oneri rinegoz/sosp.rate/modif.contratto   |   | 0,00 |
|                                      |  | Certificazioni/attestazioni legate al mutuo   |   | 7,50 |
| %Oneri accollo mutuo / finanziamento | 0,5000% min.euro 0,00 max. euro 250,00   |   |   |      |
| Tipo di ammortamento                 | rate costanti (francese)   |   |   |      |
| Tipologia di rata                    | costante   |   |   |      |

<sup>1</sup> In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è dovuto nei casi previsti dall'art.125-sexies del D.lgs.385/1993.

|                              |                        |   |
|------------------------------|------------------------|---|
| <b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b> | Periodicità delle rate | Mensiletrimestrale, semestrale, annuale |
|------------------------------|------------------------|---|

(\*) Per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

#### ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

| DATA DI RIFERIMENTO | TIPO TASSO  | VALORE |
|---------------------|-------------|--------|
|                     | tasso fisso | 0,0000 |
|                     | tasso fisso | 0,0000 |

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al contratto medesimo.

#### CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

##### tasso fisso

| Tasso di interesse applicato | Durata del finanziamento (anni) | Importo della rata Mensile per €30.000,00 di capitale | Se il tasso di interesse aumenta del 2,000 % dopo 2 anni(*) | Se il tasso di interesse diminuisce del 2,000 % dopo 2 anni(*) |
|------------------------------|---------------------------------|---|---|--|
| 9,7500%                      | 3                               | € 964,50  | €   | €  |
| 9,7500%                      | 4                               | € 757,29  | €   | €  |
| 9,7500%                      | 5                               | € 633,73  | €   | €  |
| %                            |                                 | €   | €   | €  |
| %                            |                                 | €   | €   | €  |

(\*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge numero 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca [www.bansco.it](http://www.bansco.it).

#### SERVIZI ACCESSORI

Conto corrente bancario si rimanda allo specifico foglio informativo

Assicurazione facoltativa copertuta caso morte

#### Polizze assicurative associate al finanziamento

Il Cliente ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla sottoscrizione di qualunque tipo di polizza connessa al finanziamento, sia essa facoltativa oppure obbligatoria per ottenere il credito o ottenerlo a determinate condizioni.

Nel caso in cui il Cliente eserciti il recesso su una polizza obbligatoria, dovrà provvedere a sostituire la polizza con una analoga alternativa, reperita autonomamente sul mercato e avente i requisiti minimi richiesti.

#### ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

|  | Se acquistati attraverso la banca/intermediario |
|--|---|
|  |   |

- Imposta sostitutiva vedasi tabella spese per la stipula del contratto

- Imposte indirette (per finanziamenti di se dovute, saranno a carico del cliente le imposte

durata inferiore o pari a 18 mesi o, se di durata superiore, senza esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)

indirette connesse e conseguenti ai finanziamenti di cui al presente foglio informativo, nella misura tempo per tempo prevista dalla legge vigente

## TEMPI DI EROGAZIONE

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Durata dell'istruttoria    | trenta giorni                        |
| Disponibilità dell'importo | immediata alla stipula del contratto |

## ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI

### Rimborso anticipato

Il consumatore ha il diritto di rimborsare prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto; in tal caso ha, altresì, diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Il finanziatore, ha diritto ad un indennizzo equo e oggettivamente giustificato dai costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. Ai sensi dell'art. 125-sexies del D.lgs. 385/1993, l'indennizzo:

- non può comunque superare l'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad 1 anno, ovvero lo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a 1 anno;
- non può in ogni caso superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto;
- non è dovuto nei casi previsti dal citato art. 125-sexies del D.lgs. 385/1993.

### Recesso del cliente e della banca

Il consumatore può esercitare, senza alcun onere, né spesa, né penale, il diritto di recesso dal contratto di credito entro 14 (quattordici) giorni di calendario dalla conclusione del contratto, inviando per iscritto, presso la succursale ove è costituito il rapporto, una comunicazione con la espressa dichiarazione di recesso.

Nel caso in cui il mutuatario non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata, il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l'immediato pagamento di quanto dovutole.

### Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario secondo la procedura di cui all'art. 120 quater del D.lgs. 385/1993, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

In generale, la portabilità si realizza attraverso la surrogazione: si consente al debitore di sostituire il creditore iniziale (ad esempio: il mutuante), senza necessità di consenso di quest'ultimo, previo pagamento del debito (art. 1202 del codice civile).

Ai sensi del citato art. 120 quater del D.lgs. 385/1993, in particolare:

- la surrogazione deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede alla banca/intermediario subentrante (surrogante) di acquisire dal finanziatore originario (surrogato) l'esatto importo del proprio debito residuo;
- nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il predetto termine di trenta giorni lavorativi per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo;
- resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogante, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili;
- la disciplina di cui sopra si applica ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera t), del D.lgs. 11/2010.

## Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

## Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Piazza Giuseppe Mazzini,58 - 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) [info@bansco.it](mailto:info@bansco.it) oppure a [bic.bansco@pec.eurekaibs.it](mailto:bic.bansco@pec.eurekaibs.it)), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. Oltre alla procedura innanzi all'ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

## LEGENDA

|   |  |
|---|--|
| <b>Accollo</b>                          | Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.  |
| <b>Costo totale del credito</b>         | Interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelli notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza.   |
| <b>Importo totale del credito</b>       | Limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito.   |
| <b>Imposta sostitutiva</b>              | Imposta pari allo 0,25% o al 2% dell'ammontare del finanziamento, secondo le prescrizioni di legge.  |
| <b>Istruttoria</b>                      | Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.   |
| <b>Indice di riferimento</b>            | Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.  |
| <b>Piano di ammortamento</b>            | Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.   |
| <b>Piano di ammortamento "francese"</b> | Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. |
| <b>Piano di ammortamento "italiano"</b> | Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.  |
| <b>Piano di ammortamento "tedesco"</b>  | Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l'ultima è costituita solo dal capitale.   |
| <b>Quota capitale</b>                   | Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.   |
| <b>Quota interessi</b>                  | Quota della rata costituita dagli interessi maturati..   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Rata costante</b>                         | La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.  |
| <b>Rata crescente</b>                        | La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.   |
| <b>Rata decrescente</b>                      | La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate   |
| <b>Rimborso in un'unica soluzione</b>        | L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.   |
| <b>Spread (<i>differenziale</i>)</b>         | Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.   |
| <b>Tasso annuo effettivo globale (TAEG)</b>  | Indica il costo totale del credito per il consumatore ed è espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.   |
| <b>Importo totale dovuto dal consumatore</b> | Somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.   |
| <b>Tasso di interesse di preammortamento</b> | Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.  |
| <b>Tasso di interesse nominale annuo</b>     | Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.   |
| <b>Tasso di mora</b>                         | Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.   |
| <b>Tasso effettivo globale medio (TEGM)</b>  | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. |